

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/58 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxymid****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1197/2012 della Commissione ⁽²⁾ ha rinviato al 31 luglio 2017 la data di scadenza del periodo di approvazione della sostanza attiva tepraloxymid fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'unico richiedente il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxymid ha informato la Commissione e lo Stato membro relatore della sua scelta di non voler dare ulteriore seguito alla domanda di rinnovo.
- (3) È quindi opportuno fissare la data di scadenza alla data originaria di scadenza fissata prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 1197/2012.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», della sostanza numero 100 «tepraloxymid», la data «31 luglio 2017» è sostituita dalla data «31 maggio 2015».

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxymid, thiacloprid, tiram e ziram (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
